

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1578

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SEGONI, TERZONI, DAGA, TOFALO, BUSTO, DE ROSA, MANNINO, ZOLEZZI, AGOSTINELLI, ARTINI, BALDASSARRE, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CATALANO, CECCONI, CHIEMIANTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CURRÓ, DADONE, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FERRARESI, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LIUZZI, LOREFICE, LUPO, MANTERO, MICILLO, MUCCI, NESCI, NUTI, PARENTELA, PETRAROLI, PINNA, RIZZETTO, RIZZO, PAOLO NICOLÓ ROMANO, ROSTELLATO, SCAGLIUSI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, TACCONI, TONINELLI, TRIPIEDI, TURCO, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI**

Agevolazioni fiscali per la realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico e sismico

*Presentata il 12 settembre 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il territorio italiano è esposto al rischio sismico e idrogeologico in misura maggiore rispetto a ogni altro Paese europeo.

I comuni italiani in cui sono presenti aree a rischio idrogeologico sono ben 6.633, l'82 per cento del totale; una fra-

gilità che è particolarmente elevata in regioni come Calabria, Molise, Basilicata, Umbria, Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Trento (dove il 100 per cento dei comuni è classificato a rischio), seguite da Marche e Liguria (99 per cento), e da Lazio e Toscana (98 per cento). Sebbene in

molte regioni la percentuale di comuni interessati dal fenomeno possa essere leggermente inferiore, la dimensione del rischio è comunque preoccupante, come dimostrano i fenomeni alluvionali che colpiscono — con conseguenze spesso gravi — anche zone dove si registra una minore propensione al rischio.

La superficie delle aree ad alta criticità idrogeologica si estende per 29.517 chilometri quadrati, il 9,8 per cento dell'intero territorio nazionale, di cui 12.263 chilometri quadrati (4,1 per cento del territorio) a rischio di alluvioni e 15.738 chilometri quadrati (5,2 per cento del territorio) a rischio di frane; più di due terzi delle aree esposte a rischio interessa centri urbani, infrastrutture e aree produttive.

Nell'«*Annuario dei dati ambientali 2011*» l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) afferma che «gli eventi con conseguenze disastrose, che si registrano annualmente, dimostrano che l'azione di contrasto al dissesto idrogeologico risulta complessivamente insufficiente. Ne consegue che, oltre alla necessità di investire maggiori risorse, sembra indispensabile intervenire anche su una differente modalità di gestione del territorio».

L'enorme criticità del nostro Paese è stata evidenziata anche dal rapporto curato dal dipartimento della protezione civile di Legambiente «*Ecosistema rischio 2011 - Monitoraggio sulle attività delle amministrazioni comunali per la mitigazione del rischio idrogeologico*», secondo il quale: «Frane e alluvioni comportano ogni anno un bilancio pesantissimo per il nostro Paese, sia per le perdite di vite umane che per gli ingenti danni economici. A fronte di ingenti risorse stanziare per il funzionamento della macchina dei soccorsi, per l'alloggiamento e l'assistenza agli sfollati, per supportare e risarcire le attività produttive e i cittadini colpiti e per i primi interventi di urgenza, è evidente l'assoluta necessità di maggiori investimenti in termini di prevenzione, attraverso cui affermare una nuova cultura dell'impiego del suolo che metta al primo posto

la sicurezza della collettività e ponga fine a usi speculativi e abusivi del territorio».

Sempre secondo le stime del rapporto curato da Legambiente, oltre 5 milioni di cittadini si trovano ogni giorno in zone esposte al pericolo di frane o di alluvioni; inoltre, ancora riprendendo le valutazioni del *dossier* di Legambiente «la stima del numero di cittadini quotidianamente esposti al pericolo di frane e alluvioni testimonia chiaramente come, negli ultimi decenni, l'antropizzazione delle aree a rischio sia stata eccessivamente pesante. Osservando le aree vicino ai fiumi, risulta evidente l'occupazione crescente delle zone di espansione naturale dei corsi d'acqua con abitazioni, insediamenti industriali, produttivi e commerciali e attività agricole e zootecniche; l'urbanizzazione di tutte quelle aree dove il fiume in caso di piena può espandersi liberamente ha rappresentato e rappresenta una delle maggiori criticità del dissesto idrogeologico italiano. Anche gli interventi di difesa idraulica continuano a seguire filosofie tanto vecchie quanto evidentemente inefficaci: in molti casi vengono realizzati argini senza un serio studio sull'impatto che possono portare a valle, vengono cementificati gli alvei e alterate le dinamiche naturali dei fiumi. Soprattutto, troppo spesso le opere di messa in sicurezza si trasformano in alibi per continuare a costruire».

In 1.121 comuni — l'85 per cento di quelli analizzati in «*Ecosistema rischio 2011*» — sono presenti abitazioni in aree golenali, in prossimità degli alvei e in aree a rischio frana, e nel 31 per cento dei casi in tali zone sono presenti addirittura interi quartieri. Nel 56 per cento dei comuni campione dell'indagine le aree a rischio sono occupate da fabbricati industriali che, in caso di calamità, comportano un grave pericolo, oltre che per le vite dei dipendenti, per l'eventualità di sversamento di prodotti inquinanti nelle acque e nei terreni; nel 20 per cento dei casi addirittura sono state costruite in aree a rischio idrogeologico strutture sensibili come scuole e ospedali e nel 26 per cento

dei casi strutture ricettive turistiche o commerciali.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dall'analisi dei dati ambientali contenuti negli annuari dell'ISPRA, ha valutato che il costo complessivo dei danni provocati dagli eventi franosi e alluvionali dal 1951 al 2009, rivalutato in base agli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) al 2009, risulta superiore a 52 miliardi di euro, quindi circa 1 miliardo di euro all'anno. Nonostante la gravità della situazione e l'urgenza di definire interventi di prevenzione e di mitigazione del rischio siano conclamate e trasversali (si vedano, ad esempio, le mozioni n. 1/00017, n. 1/00111, n. 1/00112, n. 1/00114, n. 1/00116, n. 1/00117 e n. 1/00124, approvate dalla Camera dei deputati con parere favorevole del Governo), ad oggi il 2010 è stato l'ultimo anno che ha visto l'inserimento di significative risorse destinate alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idrogeologico.

Quando frane, alluvioni e terremoti non ci colpiscono con vere e proprie catastrofi, ci colpiscono con uno stillicidio di eventi calamitosi di minore entità che comunque, a cadenza stagionale, provocano ingenti danni economici alle attività produttive, agli edifici e alle infrastrutture. Intere comunità ed economie vengono regolarmente messe in ginocchio e istituzioni si trovano impossibilitate a dare risposte adeguate, dal momento che misure di emergenza non possono più rimediare a una situazione di dissesto e di rischio che si è aggravata fino a diventare ordinaria.

Per questo motivo sono necessari interventi strutturali dettati da un chiaro indirizzo politico e la presente proposta di legge si muove proprio in questa direzione, prevedendo incentivi fiscali per chi, investendo in sicurezza sismica e idrogeologica, rende meno esposti a rischi di tale genere i propri beni immobili, siano essi edifici, infrastrutture viarie, terreni o manufatti di altro genere.

La proposta di legge intende dunque favorire il ruolo dei privati nello sviluppo di una strategia integrata per la mitiga-

zione del rischio idrogeologico e sismico e per la tutela del territorio.

Privati singoli o riuniti in cooperative, enti pubblici singoli o associati, gestori di usi civici e gestori di proprietà collettive potranno usufruire di tali incentivi fiscali. Chi investe il proprio denaro per la messa in sicurezza e per la prevenzione di rischi sismici o idrogeologici apporta un beneficio non soltanto ai propri beni immobili, ma anche alla comunità in generale, dal momento che contribuisce a ridurre la vulnerabilità totale della società agli eventi calamitosi e, di conseguenza, anche i tempi e i costi per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino che le istituzioni dovranno eseguire a seguito di calamità naturali quali terremoti o eventi atmosferici anomali innescanti frane e alluvioni.

Si sottolinea, inoltre, che un provvedimento come quello presentato porterebbe anche effetti collaterali molto positivi, tra cui l'emersione di una parte di economia sommersa, uno stimolo alla riconversione di settori produttivi (come ad esempio quello edilizio e quello agricolo) oggi in forte crisi e la difesa attiva del territorio da parte di chi lo vive o ne trae sostentamento.

L'articolo 1 elenca gli interventi di prevenzione o di riduzione del rischio da frane, alluvioni e sismi per cui è ammissibile usufruire di una detrazione d'imposta del 65 per cento; l'articolo 2 specifica che la riduzione del rischio idrogeologico deve essere valutata globalmente e non solo puntualmente e stabilisce che le tecniche e i materiali adottati devono essere compatibili con l'ambiente e con il sistema ecologico circostante; l'articolo 3 specifica le condizioni per cui le spese per gli interventi sono comprese nell'importo detraibile; l'articolo 4 specifica il trasferimento e la cumulabilità della detrazione, nonché la sua ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo; l'articolo 5 contiene disposizioni e sanzioni atte a evitare che le agevolazioni concesse possano essere utilizzate per altri fini, l'articolo 6, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Alle persone fisiche e giuridiche e agli enti pubblici e privati, soggetti a imposte sui redditi ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento delle spese sostenute dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016 per:

*a)* l'aggiornamento dei propri quadri conoscitivi e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;

*b)* gli interventi per la sistemazione o per il consolidamento di versanti o, in generale, per la riduzione della pericolosità di frana, qualora in fase di progettazione dell'intervento una perizia geologica redatta da un geologo iscritto all'albo professionale attesti la riduzione della pericolosità;

*c)* gli interventi di manutenzione straordinaria delle opere accessorie al reticolo stradale necessarie a garantire o a ripristinare il regolare deflusso delle acque nonché a favorire la stabilità del terreno, della roccia o della sede stradale;

*d)* gli interventi per contrastare l'erosione superficiale del suolo agricolo;

*e)* gli interventi per migliorare le caratteristiche del reticolo idrico superficiale favorendo azioni che mirano a controllare le naturali dinamiche di espansione periodiche dei corsi d'acqua diminuendone la pericolosità mediante l'individuazione e la realizzazione di aree di

laminazione e di aree di esondazione naturale;

f) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti per la protezione delle sponde di corsi d'acqua;

g) la realizzazione di piani di assetamento e di piani di gestione delle superfici boschive e gli interventi di taglio selettivo, di rimboschimento o di impianto di specie arbustive, pianificati dagli enti territoriali competenti, qualora in fase di progettazione una perizia di un professionista abilitato, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento contribuisca a una sensibile riduzione del rischio idrogeologico non solo alla scala puntuale ma anche a scala di bacino;

h) gli interventi di ristrutturazione edilizia, definita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, di edifici e di pertinenze con criteri antisismici, nonché gli interventi strutturali di adeguamento e di miglioramento sismici di edifici e di pertinenze, in cui la riduzione della vulnerabilità sismica sia opportunamente attestata in fase di progettazione da una perizia di un professionista abilitato.

2. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute nei medesimi anni precedenti.

3. Sono altresì comprese nell'importo detraibile le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 2016, purché siano relative a interventi la cui realizzazione sia effettivamente iniziata entro tale data.

4. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali

connesse all'esecuzione delle opere e alla redazione delle relazioni tecniche, perizie e certificazioni previste dalla presente legge.

#### ART. 2.

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge devono essere progettati e realizzati anche in funzione della salvaguardia dell'ambiente in tutti i suoi aspetti, nel rispetto dei vincoli di carattere ambientale, ecologico, idrogeologico, forestale e paesaggistico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, attuate, rispettivamente, dai decreti 3 aprile 2006, n. 152, e 23 febbraio 2010, n. 49.

2. All'atto della progettazione preliminare devono essere esaminate le diverse soluzioni possibili tenendo conto, nella valutazione dei costi e dei benefici, anche dei costi e dei benefici di tipo ambientale e optando per la soluzione che realizza il miglior grado di integrazione tra i diversi obiettivi. In particolare, sul reticolo idrografico gli interventi non devono alterare l'equilibrio sedimentario del corso d'acqua e gli interventi di naturalizzazione incluse la delocalizzazione di beni ubicati in aree ad alta pericolosità idraulica e la rimozione di manufatti che limitano la continuità tra alveo e piana inondabile, devono essere privilegiati, ove possibile, rispetto agli interventi di artificializzazione.

3. In caso di interventi sul reticolo idrografico e, in particolare, per la mitigazione del rischio idraulico, una relazione tecnica deve attestare che l'intervento non comporti un aggravio del rischio idraulico a valle o a monte; la relazione deve essere presentata all'autorità di bacino o al distretto idrografico territorialmente competente, che ha sessanta giorni

di tempo per esprimere l'atto di assenso all'intervento, decorsi i quali si intende formato il silenzio diniego. Il termine può essere interrotto una sola volta entro trenta giorni dalla presentazione della domanda per la motivata richiesta di documenti integrativi.

#### ART. 3.

1. Le spese per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 sono comprese nell'importo detraibile di cui al citato articolo 1 solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) riguardano interventi che i contribuenti hanno effettuato su beni immobili che possiedono o che detengono in forza di un titolo idoneo;

b) sono comprovate sia da fatture o altri documenti validi e regolari sotto il profilo fiscale, sia da ricevute di bonifici bancari attestanti inequivocabilmente l'effettivo e regolare pagamento;

c) gli interventi cui le spese afferiscono sono stati effettuati in presenza e in conformità delle autorizzazioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

d) la riduzione della vulnerabilità o della pericolosità idrogeologica o sismica degli interventi di cui all'articolo 1 è attestata dalla relazione di un professionista esperto e abilitato;

e) il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2 è asseverato da un tecnico abilitato.

#### ART. 4.

1. La detrazione di cui alla presente legge è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, fino ad un tetto massimo di detrazione pari a 100.000 euro.

2. In caso di alienazione a qualsiasi titolo del bene immobile sul quale sono

stati realizzati gli interventi di cui agli articoli 1 e 2, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d'imposta, salvo diverso accordo delle parti, al contribuente che ha conseguito la proprietà del bene. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

3. La detrazione di cui alla presente legge è cumulabile con ulteriori eventuali agevolazioni previste dalla normativa vigente.

#### ART. 5.

1. In nessun caso l'articolo 1, comma 1, trova applicazione in riferimento agli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del medesimo comma 1, se l'intervento è contemporaneo o propedeutico alla realizzazione di interventi di edilizia privata.

2. Gli organismi edilizi abusivi possono usufruire della detrazione d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1, solo per interventi di demolizione o di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetra.

3. I terreni non edificabili interessati dagli interventi di cui all'articolo 1 non possono diventare edificabili per almeno dieci anni dalla fine dell'intervento, ove non sussistano limiti maggiori.

4. Fatta salva l'ulteriore responsabilità civile, penale e amministrativa prevista dalla normativa vigente, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 3 per cento dell'importo ammesso a detrazione e, comunque, non inferiore a 10.000 euro al professionista che, nel redigere una delle perizie o delle asseverazioni di cui alla presente legge, con dolo o con colpa grave riporta fatti e dati o formula conclusioni non rispondenti alla realtà.

5. Fatta salva l'ulteriore responsabilità civile, penale e amministrativa prevista dalla normativa vigente, la sanzione di cui al comma 4 si applica, altresì, al contribuente che, sapendo che la perizia o l'osservazione presenta i vizi di cui al medesimo comma 4, l'ha comunque utilizzata al fine di ottenere la detrazione prevista dalla pre-



sente legge. Il contribuente che ha tenuto la condotta di cui al periodo precedente decade, inoltre, dal diritto di beneficiare di ogni ulteriore detrazione o agevolazione fiscale, di qualsiasi natura, della quale eventualmente usufruisca.

ART. 6.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede per gli anni 2014-2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parere corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0011880\*